

Repertorio n.

Repubblica Italiana

DiSCo

Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza

Procedura aperta per l'affidamento di lavori di "Ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a Residenza universitaria della palazzina sita in Largo delle Sirene 5, località Ostia, Roma". LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N. 338. – V BANDO – DM 1257/21 – DM 1488/23.

CIG B23D15DDE9 CUP J81I22000140001

L'anno 2024, il giorno **** del mese di..... in Roma, nell'Ufficio dell'Ufficiale Rogante di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, con sede in Roma, Via Cesare de Lollis 24B, innanzi a me, Dott.ssa Angela Incagnoli, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell'art. 48 della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:

- **Paolo Cortesini**, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la carica in Roma - Via Cesare De Lollis, 24/b, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta delibera del CDA n. 36 del 31 ottobre 2022;

- il/la *****, nato/a a ***** il *****, domiciliato/a a ***** , che interviene al presente atto nella sua qualità di ***** del ***** (che in

proseguo sarà indicata come concessionario o aggiudicatario o prestatore di servizi) con sede in ***** (CF e P. IVA *****) giusta procura del *****.

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO

- che con determinazione direttoriale n. ***** , a cui si rinvia *per relationem*, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento di lavori di “*Ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a Residenza universitaria della palazzina sita in Largo delle Sirene 5, località Ostia, Roma*”;

-che con determinazione direttoriale n. ***** 2024, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la procedura all'operatore economico ***** *

- con nota prot. ***** , l'Amministrazione ha richiesto l'informativa antimafia tramite la Banca dati Nazionale Antimafia per l'operatore economico *****;

-che con richiesta telematica (prot. *****) all'Autorità competente, l'Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti dell'aggiudicataria (certificazione agli atti presso l'Ufficio Gare e Contratti);

--che, l'Amministrazione ha effettuato positivamente il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso il FVOE (documentazione agli atti presso l'Ufficio Gare e Contratti);

- -che l'aggiudicataria ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la documentazione

richiesta dall'Amministrazione con la nota prot. n. *****;

-che l'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. *****6 rilasciata da *****. per la somma € *****;

- che l'appaltatore ha costituito le polizze assicurative di cui all'art. ***** del Capitolato speciale d'appalto: *****

-che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Dlgs 36/2023 come di seguito indicato: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura provata”;*

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e

STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITÀ

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Amministrazione in seguito denominata anche (“Stazione Appaltante o “SA”) e l'operatore economico aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai

seguenti documenti:

a) Progetto esecutivo, capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;

b) Offerta tecnica ed offerta economica presentate;

che ai fini del presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, di cui si omette la relativa lettura avendo l'impresa dichiarato di conoscerne il contenuto ed i termini. I contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica integrano le prestazioni a cui è tenuto l'aggiudicatario.

Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a) e b) si evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti pur costituendo parte integrante del presente contratto, non vengono materialmente ad esso allegati; i medesimi restano depositati agli atti di DISCO ove sono rintracciabili all'interno della piattaforma di e-procurement STELLA.

ART. 2 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto ha per oggetto, la conclusione di un Accordo quadro per l'esecuzione di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento relativi alle opere edili e impiantistiche nonché ad altri lavori similari occorrenti per la manutenzione su fabbricati/alloggi occupati/liberi, nonché delle parti comuni, presso tutti gli immobili di e in gestione a DiSCo, comprese la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

Per miglior dettaglio delle modalità espletamento dell'intervento, si rinvia a quando previsto nel Progetto esecutivo e nel Capitolato speciale d'appalto.

ART. 3 VALORE E DURATA

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € *****, IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto fino *****.

L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro (compresi tutti gli eventuali oneri ad essere correlati) saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

Resta inteso che i lavori oggetto della presente procedura non devono intendersi affidati in via esclusiva, potendo, quindi, DiSCo, in ragione di nuove e diverse esigenze che dovessero emergere, indire nuove procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di lavori. DiSCo potrà esercitare tale facoltà anche nel caso in cui l'Accordo Quadro fosse ancora valido ed efficace. In tale ipotesi, l'Affidatario rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti di DiSCo a qualsivoglia titolo.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei

singoli appalti applicativi /specifici sia inferiore a quello descritto nelle tabelle 1 e 2 del presente articolo.

I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo Quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti applicativi/ordinativi.

L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti applicativi/ordinativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 14 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs 36/2023.

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto/ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto/ordinativi specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui agli

articoli successivi del presente Capitolato.

L'efficacia dell'Accordo quadro sarà di diciotto mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede (scadenza del contratto), fossero ancora in corso lavori richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi lavori.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del

nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 4 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

I prezzi unitari dedotti in contratto sono quelli desunti dal ribasso unico percentuale offerto sulla “Tariffa dei prezzi, edizione luglio 2023, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio” approvata con la Deliberazione della Regione Lazio del 14/04/2023, n. 101 che costituisce l'elenco dei “prezzi unitari” da applicare ai singoli contratti applicativi.

I prezzi unitari offerti sono vincolanti per tutta la durata dell'AQ e pertanto l'Aggiudicatario non potrà offrire prezzi unitari superiori a quelli offerti in fase di gara.

I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia, etc.

È da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali, ove non diversamente specificato:

- per ogni lavoro (contratto applicativo): fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;

- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
- l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisionali;
- Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Nei prezzi contrattuali sono compresi altresì tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente CSA e negli altri atti contrattuali.

Le indicazioni e le prescrizioni dei documenti dell'Accordo Quadro non potranno comunque mai interpretarsi nel senso di escludere, dagli obblighi e oneri dell'Appaltatore, ciò che, pur non essendo categoricamente espresso, si rende tuttavia necessario per dare i lavori interamente e perfettamente compiuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico, che dovesse derivare da un'errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione degli interventi da eseguirsi da parte dell'Appaltatore.

Come previsto dall'art. 1 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti, nel caso sia necessario definire nuovi prezzi questi ultimi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore.

Quando sia necessario utilizzare una voce elementare di elenco prezzi non prevista

dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41, comma 13 del D.Lgs 36/2023, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Art. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI/CONTRATTI

APPLICATIVI

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire i contratti applicativi/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.

I singoli ordinativi /appalti applicativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel Capitolato speciale d'Appalto, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall'Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.

Ciascun Contratto applicativo/ordinativo prevederà lo sviluppo di adeguata documentazione (anche di natura progettuale) o allegazioni sulla base della normativa vigente di settore qualora necessaria e sulla base degli importi dell'appalto e della complessità dello stesso.

Tali motivazioni supportano anche la scelta di nominare da parte della SA di vari

organi preposti all'esecuzione e al controllo dell'appalto specifico.

Per gli ordinativi/ appalti applicativi, DiSCo invierà all'Affidatario una Richiesta di Offerta su cui andranno elencate le varie prestazioni richieste, secondo le tempistiche concordate e definite di volta in volta con l'impresa. L'affidatario risponderà per accettazione del singolo ordinativo tramite PEC.

Ad ogni singolo ordinativo si applica il ribasso percentuale offerto in sede di gara sulla "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023" approvata con la Deliberazione della Regione Lazio del 14/04/2023, n. 101 (o con le modalità previste in caso di prestazioni extracontrattuali).L'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltretutto di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

L'Appaltatore è obbligato all'esecuzione dei lavori assegnati.

In mancanza di esecuzione dell'ordinativo applicativo da parte dell'appaltatore, anche a seguito di sollecito inviato via semplice mail, DiSCo potrà annullare il suddetto ordinativo ed assegnarlo ad altro operatore economico.

Prestazioni extracontrattuali: sono qualificabili come extracontrattuali, quelle prestazioni rientranti nelle prestazioni di cui al punto 1.2 e 2.1 della tabella 1 dell'art. 5 del presente Capitolato (ma ad essi strettamente afferenti) legate alla

fornitura di materiale oggetto dell'appalto o prestazioni non rientranti nella "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023" approvata con la Deliberazione della Regione Lazio del 14/04/2023, n. 101 (o con le modalità previste in caso di prestazioni extracontrattuali).

Le attività extracontrattuali saranno gestite sempre mediante l'attivazione di appalti applicativi/ordinativi.

I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati in base a preventivi di spesa nel rispetto di quanto indicato all'art.7 del presente capitolato.

L'attivazione di tale tipologia di attività non risultano in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione la quale può anche non dare seguito alle stesse, in quanto le attività extracontrattuali vengono gestite esclusivamente mediante Appalti applicativi/ordinativi con le modalità sopra esplicitate e dunque sempre su richiesta dell'Amministrazione.

Iter autorizzativo per le attività extracontrattuali: per quanto attiene agli interventi extracontrattuali, una volta ricevuta la richiesta di attivazione da parte dell'Amministrazione, è compito dell'Appaltatore effettuare una valutazione tecnico-economica dell'intervento stesso.

A tal fine, l'Appaltatore comunica al RUP un "preventivo di spesa" redatto secondo le modalità descritte all'art.5 del presente capitolato.

Il RUP verificherà di volta in volta la congruità economica del "preventivo di spesa".

In tal caso, l'Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota.

Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell'attività che verrà recepito all'interno dell'appalto specifico. L'Amministrazione non è comunque vincolata

all'accettazione del preventivo, (es: costo maggiorato rispetto a valori medi di mercato; lavorazioni e/o forniture non fornibili dall'operatore; ecc..) potendo procedere per reperire il fabbisogno non programmato, in casi di mancata accettazione del preventivo, con distinte e autonome procedure al di fuori del presente accordo quadro.

L'Amministrazione non sarà vincolata, in nessun caso, ad eseguire tutte le attività extracontrattuali con l'Appaltatore fino all'esaurimento degli importi (plafond) indicati nelle tabella 1 , punti 1.2 e 2.2 dell'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto. Terminato il plafond indicato nella tabella 1, l'Amministrazione procederà attraverso altre procedure, al di fuori del presente Accordo Quadro

ART. 6 TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE

La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in di volta in volta nei singoli appalti applicativi.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

A conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., o PEC, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei

lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Stazione Appaltante alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Stazione Appaltante, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Stazione Appaltante senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Le sospensioni e proroghe dei lavori sono disciplinate all'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto

ART. 5 OBBLIGHI ACARICO DELL'APPALTATORE

La puntuale esatta esecuzione dei lavori è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle norme e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dagli

elaborati che fanno parte del progetto esecutivo e delle normative di cui al contratto normativo di accordo quadro.

L'impresa è tenuta, altresì, alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e dei fanali di segnaletica diurna e notturna, secondo le indicazioni della direzione lavori e all'osservanza delle norme indicate dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché all'illuminazione notturna del cantiere.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese eventualmente necessarie per le verifiche e prove sia preliminari, sia in corso d'opera e sia alla fine dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente tra la data del verbale di consegna e sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o il certificato di regolare esecuzione, l'impresa si obbliga, a propria cura e spese, alla manutenzione delle opere stesse ivi comprese le riparazioni, sostituzioni, ripristini che si rendessero necessari.

Durante il suddetto periodo l'impresa rimane unico responsabile sia in sede civile che penale.

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, avrà nominato un "referente di cantiere", il quale dovrà predisporre, e tenere costantemente aggiornato e disponibile per l'amministrazione, un "rapporto di cantiere", che recherà ogni utile e dettagliata informazione relativa: 1) alle opere da realizzare, 2) alle targhe (o numeri di telaio) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, 3) a tutte le imprese che nella settimana di riferimento sono effettivamente risultate presenti nel cantiere a qualsiasi legittimo titolo, 4) agli ulteriori veicoli che comunque vi hanno avuto accesso, 5) alla completa identificazione nominativa sia di tutti i dipendenti effettivamente impiegati nell'esecuzione delle lavorazioni svolte che di ogni altra

persona che per qualsiasi motivo legittimo abbia avuto accesso al cantiere medesimo.

Il “referente di cantiere” dovrà comunicare tempestivamente alla locale forza di polizia la ragione delle forniture e/o delle lavorazioni, per la cui esecuzione siano eventualmente stati impiegati dei mezzi con targhe non conosciute.

Si mette in evidenza che:

1. La mancata nomina del “referente di cantiere” sarà preclusiva della legittima consegna dei lavori, la cui omissione verrà pertanto contestata all’impresa per ogni conseguente ed ulteriore effetto;

2. L’eventuale inadempimento di taluno degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. Civ., del presente contratto di appalto.

L’Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori entro la data prevista dal verbale di consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98 del Codice.

ART. 6 OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Per quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 36/2023, le parti danno atto che il CCNL indicati negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel

presente appalto sono “Metalmeccanici industria” e “Edilizia Industria” vigenti.

L’impresa dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente i CCNL sopra indicati che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. L’impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L’impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 7 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L’impresa si obbliga ad adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro e per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. Ogni responsabilità in caso di infortuni, intesa nel modo più ampio, ricadrà pertanto solo ed esclusivamente sull’impresa appaltatrice. L’amministrazione è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale, verso terzi, per infortuni e danni diretti ed indiretti che possano avvenire in dipendenza dell’appalto, qualunque sia la natura e la causa di essi.

L’impresa ha esibito ai sensi dell’ art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 9 aprile

2008, n.81, copia del piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegato. Detto piano è conservato, per concorde volontà delle parti, agli atti presso l'Area 5 di DiSCo e in cantiere. Eventuali e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 119, comma 1 del D.lgs 36/2023).

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Dlgs n. 36/2023;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e

c) del Dlgs n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Dlgs n. 36/2023.

Il contratto di appalto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerterà un grave inadempimento avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali dovrà eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

- sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti;

- inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

- accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di

contratto e allo scopo dell'opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata ad aderire;

- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;

- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;

- sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, delle prestazioni oggetto del presente Contratto;

- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento delle prestazioni;

- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;

- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;

- cessione anche parziale del contratto;

- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;

- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;

- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R.;

- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulate in sede di gara;

- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare la fornitura e installazione ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 e comma 2 del D.lgs n. 36/2023, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ART. 10 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

**ART. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI
DELL'AMMINISTRAZIONE**

In riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato tecnico, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emesse mensilmente, nel rispetto dei termini contrattuali, riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

a) gli estremi dell'affidamento;

b) CIG e CUP;

c) l'importo totale della prestazione.

d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).

L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato

la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte e con gli obiettivi raggiunti.

La società appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'aggiudicatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.13 del presente Capitolato tecnico.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento delle fatture avverrà previa verifica della regolarità della prestazione dei servizi.

ART. 13 PENALITÀ

Le penalità saranno erogate secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto che si richiama integralmente.

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

L'Impresa affidataria è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Dlgs 36/2023 la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario potrà costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 15 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è Giuseppe Maniscalco.

ART. 16 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 19 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Contratto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.

Per DiSCo

Per il

Il Direttore Generale

Il

dott. Paolo Cortesini

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: ARTICOLO 4 (Termine di ultimazione delle opere); ARTICOLO 5 (Obblighi a carico dell'appaltatore); ARTICOLO 8 (Cessione del contratto); ARTICOLO 9 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 10 (Recesso), ARTICOLO 13 (Penalità); ARTICOLO 17 (Foro competente). ARTICOLO 18 (Clausola compromissoria).

Per DiSCo

Per il

Il Direttore Generale

Il

dott. Paolo Cortesini

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Ufficiale Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto, io Ufficiale Rogante di DiSCo ho ricevuto questo atto, redatto da me e da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video composto da n. ***** pagine sin qui, letto alle parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me verificata come segue:

- dott. Paolo Cortesini Direttore Generale di DiSCo con firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.a. Accertata mediante sistema DiKe, con validità dal *****.
- ***** di *****mati con firma digitale rilasciata da accertata mediante sistema ***** , con validità dal ***** al *****.

Il presente atto viene sottoscritto da me, Ufficiale Rogante, mediante valida firma digitale, ai sensi della normativa citata e dell'art. 1 comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per DiSCo

Per il

Il Direttore Generale

Il

dott. Paolo Cortesini

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Angela Incagnoli